

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2449

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore GRILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003

—————

Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai *referendum* popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dalla volontà di fornire un ulteriore contributo al dibattito sulle riforme istituzionali ed in particolar modo sul tema della riforma del Parlamento. I contenuti recuperano gran parte degli emendamenti da me presentati nella Commissione bicamerale per le riforme costituzionali della XIII legislatura, di cui ero membro partecipando attivamente alla sottocommissione incaricata di formulare proposte di modifica della struttura del Parlamento.

Le proposte avanzate in questo testo sono quindi soprattutto la testimonianza di un lavoro e di un impegno e non vogliono quindi avere pretese di completezza considerato che, tra l'altro, non intervengono sui temi più delicati della forma di Governo e della forma di Stato.

Nel redigere l'articolato si è quindi avuta contezza che quello che si proponeva era un intervento modificativo che non incideva in modo profondo sul complesso della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della Costituzione, ma piuttosto affrontava problematiche lasciate ancora aperte.

In sintesi si elencano le principali modifiche costituzionali proposte nel presente disegno di legge.

La prima riguarda la struttura del Parlamento. Il sistema parlamentare rimane bicamerale come quello adottato dalla maggior parte dei paesi industrializzati di democrazia matura, in considerazione dell'elevato grado di complessità della società contemporanea. Si supera l'attuale bicameralismo perfetto per arrivare a due Camere distinte nella composizione e soprattutto nelle materie di legge che esse esaminano ed approvano. Solo una, la Camera dei deputati, è la Camera politica, cioè quella che dà la fiducia al Governo e che approva le leggi strettamente attinenti il

programma politico della maggioranza. L'altra Camera, il Senato regionale della Repubblica, si occupa di tutte le materie che interessano le regioni; ciò ovviamente non toglie che alcune questioni possano comunque comportare riflessi sull'azione politica del Governo senza però inficiare la sua efficacia complessiva. Quindi il Senato mantiene un ruolo importante per il Governo ma non essenziale per la politica nazionale e la sua durata in carica. Questo ruolo fondamentale è confermato anche dal ritorno ad un bicameralismo perfetto per le modifiche costituzionali e per alcune leggi di garanzia. Il superamento del bicameralismo perfetto in un sistema moderno dà efficienza alla democrazia, snellisce i procedimenti decisionali senza diminuire il valore di responsabilità insiti in essi. Il processo decisionale in una democrazia aperta si incomincia a formare prima di tutto nell'opinione pubblica, nei diversi strati sociali ed economici ed il Parlamento spesso si limita a completare formalmente questo *iter*.

La democrazia ancora debole, di una società chiusa come quella dell'Italia postfascista aveva la necessità di un forte parlamentarismo che troviamo sancito in Costituzione, e di questo forte parlamentarismo le espressioni principali erano il sistema elettorale proporzionale unito al bicameralismo perfetto. Ma il bicameralismo perfetto ha compiuto la sua funzione ed ora rischia di portarci ad una democrazia imperfetta. I processi decisionali trovano strade talvolta diverse dalla politica, la quale però deve mantenere il suo primato nella gestione di questi processi ad essa esterni e rafforzare il ruolo di garanzia per tutti i cittadini. Per far questo le sue istituzioni devono sapersi diversificare. Ecco quindi la necessità di due Camere distinte. In considerazione della struttura regionalista del nostro Stato, si è fatta la scelta

di ancorare una delle due Camere alla vita istituzionale e politica delle singole regioni. È stato pertanto necessario intervenire anche con alcune modifiche che rafforzassero la stabilità politica delle regioni, dando ad esse un indirizzo istituzionale unico anche a scapito di scelte autonome e diversificate attualmente previste; il riferimento è in particolare all'elezione diretta del Presidente della giunta regionale. Nella considerazione sempre di una maggiore stabilità è anche l'introduzione di una nuova figura istituzionale quale quella del Vice Presidente della giunta regionale, anch'esso eletto direttamente dai cittadini.

Altra modifica che esalta il ruolo del Senato quale istituzione rappresentativa delle autonomie è la scelta di integrarlo con rappresentanti regionali in numero consistente ed uguale per ogni regione, al fine di eleggere tre giudici della Corte costituzionale.

Con la stessa composizione numerica il Senato partecipa anche all'elezione del Presidente della Repubblica. In questo modo l'elezione dei due principali organi di garanzia previsti dal nostro ordinamento costituzionale vedono la partecipazione, non solo simbolica ma significativa, delle autonomie regionali, direttamente con i loro delegati ed indirettamente con il nuovo Senato.

Ultima modifica riguarda i *referendum* popolari e vuole dare maggior rilievo alle regioni, come singole istituzioni politiche, per promuovere *referendum* abrogativi di leggi ordinarie e confermativi di leggi costituzionali.

Passiamo ora ad esaminare le norme dell'articolo.

Per quanto concerne l'articolo 1, ci si è posti il problema terminologico di come denominare il nuovo Senato. Forse sarebbe stato più pratico lasciare la dizione di Senato della Repubblica, d'altronde gli Stati Uniti d'America, che sono forse il modello più puro di Stato federale, molto pragmaticamente, denominano l'organo che raggruppa

i rappresentanti dei diversi Stati semplicemente «Senato».

Si è ritenuto però opportuno comunque dare il segno di un cambiamento modificando la denominazione del Senato. Non essendoci finora in Costituzione alcun richiamo formale ad una struttura federale ma solo chiari riferimenti ad una ampia autonomia regionale si è scelto di denominare il Senato, Senato regionale della Repubblica, un'espressione non particolarmente felice che sembra contenere una contraddizione in termini, ma che ci pare più corretta di altre ipotesi quale quella di Senato delle autonomie, che presupporrebbe anche la presenza delle altre autonomie locali, cioè comuni, province e città metropolitane, o dell'ipotesi di Senato delle regioni, che lascia intendere più un Senato dipendente dagli organi politici istituzionali delle regioni sul modello del *Bundesrat* tedesco, cosa che potrebbe far temere la sostituzione di un centralismo statale con un centralismo regionale.

Si tratta comunque di una modifica puramente terminologica che non incide assolutamente sul contenuto normativo delle modifiche costituzionali proposte.

L'articolo 2 modifica l'articolo 57 della Costituzione relativo alla composizione del Senato.

Al primo comma del novellato articolo 57 si ribadisce l'elezione diretta dei senatori, esplicitata poi all'articolo 58, e si crea un forte legame politico tra le due istituzioni, quella del Senato e quella delle regioni, prevedendo che le due elezioni si svolgano con la medesima espressione di voto. Sarà poi la legge della Repubblica prevista all'articolo 122 ad indicare alle regioni i criteri di attuazione di questo principio.

L'emendamento presentato in Commissione bicamerale si riferiva solo ad una contemporaneità delle due elezioni. Analogo emendamento era stato poi presentato dal senatore Morando e molti degli attuali disegni di legge di riforma del Senato hanno poi anch'essi ripreso questa idea. Si è invece rite-

nuto di non riproporre l'originario emendamento ma di rafforzare il concetto, anche per evitare la possibilità che si venisse a creare un differente orientamento politico tra i due risultati elettorali, con maggioranze riferite ad una regione diverse in Senato e in Consiglio regionale. Quindi si garantirebbe una scelta omogenea dei propri rappresentanti sia a livello regionale che a livello nazionale. La formula che lega l'elezione popolare dei senatori con quella dei consiglieri regionali consente meglio di salvaguardare due principi nella composizione del nuovo Senato, la sovranità popolare e la rappresentanza regionale.

Ai commi secondo, terzo e quarto si definiscono il numero dei senatori e la suddivisione territoriale. I senatori sono 315, e tutti elettivi. Il numero dei nostri parlamentari è in linea con quello degli altri paesi di democrazia avanzata: una riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una contrazione drastica del grado di espressione della volontà popolare nel nostro ordinamento. Tale effetto è evidentemente in contrasto con l'intenzione, affermata da più parti, di restituire al popolo l'effettivo esercizio della sovranità aumentando ed arricchendo gli strumenti di democrazia diretta fino ad ipotizzare l'elezione diretta del *Premier*.

Una società complessa e pluralista quale la nostra ha bisogno di una rappresentanza ampia e diversificata se si vuole preservare la democrazia. Inoltre, le due Camere avrebbero funzioni distinte e non sovrapponibili, non rappresentando più una pletorica duplicazione di apparati.

Addirittura, si potrebbe eccepire che in un quadro di bicameralismo differenziato ma sostanzialmente paritario non vi sono ragioni inoppugnabili che militino a favore di un minor numero di senatori e tanto meno di senatori pari alla metà dei deputati.

Col terzo comma si assicura una rappresentanza disproporzionale alle singole regioni. Nell'attribuzione dei seggi su base regionale, cioè, occorre garantire un'adeguata rappre-

sentanza a tutte le regioni, comprese le meno popolose. Per questo il numero base di senatori per ogni regione passa da sette a dieci, con esclusione del Molise che ne ha quattro e la Valle d'Aosta che ne ha due. Questi numeri base sono ancor più significativi perché saranno anche quelli a cui le regioni faranno riferimento per integrare con loro rappresentanti il Senato in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale.

Il criterio ideale in un quadro di federalismo reale (si veda in proposito il Senato americano che prevede due senatori per ogni Stato) dovrebbe essere quello di un egual numero di senatori per ogni regione in quanto in uno «Stato federale» ogni regione ha uguale dignità ma è accettabile anche un criterio moderatamente proporzionale come quello previsto per il Senato tedesco (*Bundesrat*) con una proporzione che va da un minimo di due ad un massimo di sei rappresentanti per ogni governo dei *Länder*. Si ritiene quindi sufficiente per garantire una «equità» di rappresentanza regionale accentuare il criterio della disproporzionalità per cercare di dare a ciascuna regione in quanto tale una sua autorevolezza. È infatti opinione condivisa (che ha trovato conferma in alcun proposte avanzate nell'ambito dei lavori della Convenzione europea e poi sintetizzate dal Presidente Giscard d'Estaing con la proposta della doppia maggioranza) che a circoscrizioni più popolose debbano corrispondere pesi crescenti, ma meno che proporzionalmente.

Al quinto comma si affronta la questione relativa a quale sorte derivi ai senatori nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale della propria regione.

Si è adottato un meccanismo che consente ai senatori di mantenere il loro peso politico derivante dal sistema di elezione diretta e, insieme, di garantire alle regioni il collegamento con il Senato. La strada è molto stretta ma, considerando che comunque trattiamo di casi rari, è l'unica che ci è parsa percorribile. In caso di scioglimento antici-

pato di un Consiglio, il nuovo Consiglio a maggioranza di due terzi dei componenti può decidere che tutti i senatori eletti nella regione decadano. La richiesta può essere respinta dal Senato sempre con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, esclusi i senatori della cui revoca si tratta. Se non vi è decadenza dei senatori, questi arrivano all'ordinaria scadenza dei cinque anni e i nuovi senatori eletti durano in carica fino alla fine della legislatura regionale: in questo modo le due elezioni torneranno a coincidere. L'emendamento in bicamerale, al contrario, prevedeva comunque la decadenza dei senatori in caso di scioglimento anticipato della legislatura regionale. È sembrato però che il Senato fosse così troppo condizionato, nell'ordinato e regolare svolgimento della sua attività, da fattori esterni quali le vicende politiche delle singole regioni, ledendo in modo eccessivo l'autonomia e l'autorevolezza dei senatori che dovrebbe essere garantita anche dalla certezza del mandato.

Per restringere i casi di scioglimento previsti dall'articolo 126 si è provveduto ad introdurre una nuova figura istituzionale, il Vice Presidente della giunta regionale. Inoltre, considerato che ogni regione può scegliere il proprio sistema elettorale, sarà suo interesse orientarsi per sistemi che garantiscano la durata della legislatura, per evitare tra l'altro che in caso di scioglimento anticipato i senatori vengano eletti non contestualmente ai propri organi.

Con l'articolo 3, di modifica dell'articolo 58 della Costituzione, si sono conformati alla Camera l'età e i criteri per l'elettorato attivo e passivo. Si è ritenuto che il criterio dell'età in un sistema bicamerale differenziato non avesse senso, mentre si è introdotto per l'elettorato passivo il criterio della residenza da almeno cinque anni nella regione in cui si è candidati, al fine di rafforzare il radicamento con il territorio. A conferma dell'importanza di un collegamento col territorio di tutta l'istituzione Senato, si stabilisce al comma terzo che il Senato possa riunirsi

anche a Milano e a Napoli, le due principali città del nord e del sud del paese, secondo modalità previste dal proprio regolamento.

L'articolo 4 abroga l'articolo 59 relativo ai senatori a vita e di diritto, un'eredità parlamentare ottocentesca, quando i senatori erano tutti di nomina regia e la carica di senatore aveva più il sapore di prebenda, di un *sine cura*, piuttosto che quella di un moderno legislatore. D'altronde non mancano certo modi anche prestigiosi per onorare chi, a diverso titolo, ha illustrato la nostra patria. Per quanto riguarda i Presidenti onorari della Repubblica si ritiene che possano continuare le funzioni di garanzia svolte in qualità di Presidenti della Repubblica facendo parte per un settennio della Consulta, organo collegiale diverso ma con analoghe funzioni di garanzia. Chi ha ricoperto la più alta carica della Repubblica è preferibile che continui in questo ruolo *super partes* divenendo giudice della Corte costituzionale piuttosto che si rilanci nell'agone politico anche perché - questa è una notazione demografica - potendo essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino di 50 anni, tenendo conto che la durata media della vita si attesta intorno agli 80 anni, questi avrebbe tutto il tempo per una nuova e intensa carriera politica senza alcun mandato elettorale alle spalle.

Per effetto dell'articolo 5, che modifica l'articolo 60 della Costituzione, il Senato diventa un organo continuo, non vi è una legislatura per tutti perché, come abbiamo visto, i diversi Consigli regionali e i corrispondenti senatori regionali potrebbero nel tempo essere eletti in periodi diversi.

Con l'articolo 6, si sono eliminati all'articolo 61 della Costituzione i riferimenti al Senato.

L'articolo 7 modifica l'articolo 70 relativo al procedimento legislativo.

Il bicameralismo ormai si giustifica solo in base ad una distinzione di funzioni legislative. Infatti, le funzioni non legislative, di controllo, non possono da sole giustificare l'esistenza di un'assemblea eletta a suffragio

universale (potrebbe bastare, a tale scopo, una commissione o un comitato di controllo nominato in modo che rappresenti ampiamente le minoranze politiche), mentre la duplicazione non necessaria di funzioni porta ad una ipertrofia procedurale che finisce solo per essere dannosa al sistema democratico.

Tre sono le funzioni legislative che vengono individuate:

1) politica governativa, che esamina le leggi di attuazione del programma di governo. Queste leggi sono monocamerale e vengono approvate dalla Camera dei deputati;

2) garanzia, che esamina le leggi non legate all'attività di Governo ma che interessano i principi e i diritti fondamentali, materie ordinamentali di rilevanza nazionale. È il caso di leggi che comprendono sia aspetti di politica governativa sia forti elementi di garanzia. Possono essere considerate tali le leggi elettorali, di attuazione del *referendum*, di deliberazione dello stato di guerra, di concessione di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Queste leggi sono bicamerale;

3) politica delle autonomie, che esamina le leggi che direttamente interessano la vita politica, economica, sociale delle regioni. Si tratta delle leggi che attribuiscono alle regioni ulteriori forme e condizioni di autonomia, delle leggi concorrenti di cui all'articolo 117, della legge sul fondo perequativo. Il presente disegno di legge conferma la scelta di una legislazione concorrente tra i due diversi livelli amministrativi superiori, una scelta operata anche nel contesto europeo dalla Convenzione nel progetto della Costituzione europea. Non si è ritenuto di dover entrare nel merito delle materie concorrenti ma sono auspicabili alcuni correttivi in relazione soprattutto a materie come l'energia, la previdenza complementare e integrativa o ancora le professioni. La legislazione concorrente prevede una procedura bicamerale ma con prima lettura da parte del Senato (quindi di iniziativa esclusiva dei senatori o del Go-

verno) che può interrompere la cosiddetta «navetta» con un voto a maggioranza dei componenti. Le parti di una legge che, secondo i Presidenti delle Camere, rilevano per il sistema delle autonomie, devono comunque essere esaminate ed approvate anche dal Senato. Un terzo dei senatori può chiedere al Presidente della Repubblica che una legge, prima della promulgazione, sia esaminata e approvata anche dal Senato. Il Senato può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, su una legge approvata dalla sola Camera.

Per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali rimane confermata la procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione.

L'articolo 8 e l'articolo 17, di modifica rispettivamente degli articoli 75 e 138 della Costituzione, conferiscono la facoltà ad ogni singola regione che abbia almeno un milione di elettori di promuovere *referendum* abrogativi di leggi ordinarie o confermativi di leggi costituzionali.

L'articolo 9, modificando l'articolo 81 della Costituzione, esclude dal procedimento di esame e di approvazione del bilancio statale il Senato, sempre ovviamente che non vi siano specifiche norme che riguardino il sistema delle autonomie regionali.

L'articolo 10, di modifica dell'articolo 83 della Costituzione, prevede che il Senato quando partecipa all'assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica sia integrato da dieci rappresentanti per ogni regione (quattro il Molise, due la Valle d'Aosta): in questo modo la presenza diretta e indiretta delle regioni sarà assai rilevante.

Gli articoli 11 e 12, modificando gli articoli 88 e 94 della Costituzione, riguardano l'esclusività per la Camera dei deputati della funzione di indirizzo politico con le conseguenze ad essa legate.

In merito agli articoli 13, 14 e 15 abbiamo già dato alcuni cenni. Essi riguardano la necessità di garantire una maggiore stabilità de-

gli organi di governo regionale con l'introduzione di una nuova figura istituzionale quale quella del Vice Presidente della giunta regionale, anch'esso eletto direttamente dai cittadini.

Questa necessità, come spiegato in precedenza, è utile per evitare che scioglimenti anticipati dei Consigli regionali possano scollare i due momenti politici elettorali contestuali per i senatori e per i consiglieri regionali, che invece sono alla base di questa proposta.

L'articolo 16, di modifica dell'articolo 135 della Costituzione, prevede una diversa composizione della Corte costituzionale, integrata dal Presidente della Repubblica uscente. Viene ridotto il numero dei membri togati da cinque a quattro e aumentati a sei gli eletti dal Parlamento che sono diversificati, tre eletti dalla Camera politica e tre quelli dal Senato regionale che anche questa volta per l'occasione è integrato da un congruo numero di rappresentanti delle regioni. La durata del mandato è abbreviata a sette anni.

L'articolo 18, infine, contiene una disposizione transitoria che proroga la durata dei Consigli regionali, al fine di farla coincidere con la scadenza naturale della legislatura del Senato, così da consentire delle elezioni contestuali.

CENNI STORICI SULLE REGIONI D'ITALIA

La parola «regione» deriva dal latino e significa linea, direzione, confine. Con questo termine si definivano aree territoriali dell'impero romano ma anche i quartieri dell'urbe romana.

La prima suddivisione dell'Italia in regioni la si deve al primo imperatore romano Augusto (Roma, 63 avanti Cristo. - Nola, 14 dopo Cristo) che oltre alla città di Roma individuò nel territorio italiano undici regioni:

- I Campania (comprendente anche il Lazio); II Puglia e Calabria (per Calabria si

intendeva l'attuale Salento); III Lucania e Bruzio (le attuali Basilicata e Calabria); IV Sannio; V Piceno; VI Umbria; VII Etruria; VIII Gallia Cispadana (l'attuale Emilia); IX Liguria (l'attuale Italia nord-occidentale sotto il Po e fino al Trebbia); X Venezia e Istria; XI Gallia Transpadana (l'attuale Italia nord-occidentale sopra il Po fino all'Adda).

Queste «regioni», pur avendo in alcuni casi confini naturali e popolazioni autoctone, rispondevano esclusivamente ad esigenze di carattere militare ed amministrativo dell'impero. Nel periodo del basso impero di Diocleziano (284-305) e di Costantino Magno (306-337) l'Italia fu suddivisa in province (più numerose delle regioni augustee) e sottoposte a governatori in un sistema fortemente centralizzato.

Da questo momento inizia un lunghissimo periodo di invasioni e di dominazioni che dureranno fino al XIX secolo. Fino ai primi del Novecento non si parlerà più di regioni.

Alcune forme di autonomia amministrativa e di indipendenza politica saranno costituite dai Comuni, dalle Signorie (veri e propri staterelli, come gli Scaligeri di Verona, i Visconti di Milano, gli Estensi di Ferrara, i Gonzaga di Mantova, i Medici di Firenze) e ancora dalle Repubbliche di Genova e di Venezia, dallo Stato della Chiesa e per certi versi dal ducato di Savoia ed anche dal Regno di Napoli.

L'Italia della Restaurazione (1815) resta divisa in otto amministrazioni distinte in Stati indipendenti, con esclusione del Lombardo-Veneto sotto la dominazione asburgica. Nessuno dei confini di questi Stati coincide con le attuali regioni (l'unico che si avvicina agli attuali confini è il Granducato di Toscana). Con il processo unitario l'amministrazione del territorio nazionale si conforma a quello del Regno di Sardegna basato essenzialmente su comuni e province. Questa suddivisione amministrativa rimarrà l'unica fino al 1970 quando verrà attuata l'autonomia regionale prevista nella Costituzione del 1948.

La configurazione attuale delle regioni italiane compare per la prima volta nel 1863 nel primo Annuario statistico italiano. Il direttore generale dell'istituto di statistica del Ministero dell'agricoltura, l'economista milanese Pietro Maestri, per una più funzionale raccolta di dati disegnò nel 1861, in occasione del primo censimento della popolazione del regno, dei compartimenti statistici recuperando alcuni nomi delle vecchie regioni augustee. Il suo concittadino e amico Cesare Correnti, poi senatore e Ministro dell'istruzione, coautore dell'Annuario statistico, completò, con esclusione delle tre Ve-

nezie e del Trentino, i compartimenti statistici. Il termine romano di regione, però, viene riesumato solo in occasione del quinto censimento generale del 1912. Sempre a fini puramente statistici, i compartimenti vennero denominati regioni.

I costituenti del 1946 conferirono a quelle «definizione statistiche», che sicuramente affermavano una loro logica economico-geografica, autonomia politica ed amministrativa.

Nel 1963, il 17 dicembre, con una modifica costituzionale le diciannove regioni italiane divennero venti con l'istituzione della regione Molise.

NUMERO DEI PARLAMENTARI

(dati 1996)

| Stato | Deputati | Senatori | Totale | Numero di abitanti per parlamentare (*) |
|-------------------------|----------|----------|--------|---|
| Austria | 183 | 64 | 247 | 28.511 |
| Belgio | 150 | 71 | 221 | 45.012 |
| Danimarca | 179 | - | 179 | 28.751 |
| Finlandia | 200 | - | 200 | 25.145 |
| Francia | 577 | 321 | 898 | 63.045 |
| Germania | 672 | 68 | 740 | 107.774 |
| Gran Bretagna | 651 | 1.195 | 1.846 | 29.207 |
| Grecia | 300 | - | 300 | 34.213 |
| Irlanda | 166 | 60 | 226 | 15.590 |
| Italia | 630 | 315 | 940 | 60.427 |
| Lussemburgo | 60 | - | 60 | 6.421 |
| Paesi Bassi | 150 | 75 | 225 | 67.240 |
| Portogallo | 230 | - | 230 | 42.839 |
| Spagna | 350 | 257 | 607 | 63.304 |
| Svezia | 349 | - | 349 | 24.768 |

(*) MEDIA UE: 1 parlamentare ogni 42.816 abitanti.

Si noti che nel caso degli Stati Uniti d'America il rapporto tra membri del Congresso e popolazione è basso, ma a livello di ogni singolo Stato federale il rapporto si alza anche perché quasi tutti gli Stati hanno due Camere.

SEGGI SENATORIALI RIPARTITI PER OGNI SINGOLA REGIONE

| Regione | Secondo la normativa vigente | Secondo il presente disegno di legge (*) |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| Piemonte | 23 | 20 |
| Valle d'Aosta | 1 | 2 |
| Lombardia | 47 | 30 |
| Trentino-Alto Adige | 7 | 12 |
| Veneto | 23 | 20 |
| Friuli-Venezia Giulia | 7 | 13 |
| Liguria | 9 | 14 |
| Emilia-Romagna | 21 | 19 |
| Toscana | 19 | 18 |
| Umbria | 7 | 12 |
| Marche | 8 | 13 |
| Lazio | 28 | 22 |
| Abruzzo | 7 | 13 |
| Molise | 2 | 5 |
| Campania | 30 | 23 |
| Puglia | 22 | 19 |
| Basilicata | 7 | 11 |
| Calabria | 11 | 14 |
| Sicilia | 27 | 21 |
| Sardegna | 9 | 14 |
| TOTALE . . . | 315 | 315 |

(*) Se suddividiamo l'Italia in tre grandi aree geografiche, nord, centro, sud e isole, notiamo come il numero dei senatori non subisca significative variazioni. Il nord perde 6 senatori, il centro ne acquista 1 e il sud e le isole ne acquistano 5.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Nella Costituzione, ovunque ricorrano, le parole: «Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Senato regionale della Repubblica».

Art. 2.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - I senatori sono eletti su base regionale con la stessa espressione di voto prevista per il rinnovo di ciascun Consiglio regionale.

Il numero dei Senatori è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a dieci; il Molise ne ha quattro, la Valle d'Aosta due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, il nuovo Consiglio può, entro tre mesi dalla prima riunione, richiedere a maggioranza di due terzi dei componenti che i senatori eletti nella Regione decadano. La richiesta si considera accolta salvo che il Senato, entro un mese dalla richiesta e con la maggioranza di due terzi dei componenti, esclusi i senatori della cui revoca si tratta, si opponga. Nel caso di decadenza previsto dal secondo periodo sono indette nuove elezioni dei senatori della Regione. Non si dà luogo alla decadenza dei se-

natori quando mancano meno di quindici mesi al termine della legislatura. I senatori eletti non contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale restano in carica solo per la durata ordinaria della legislatura regionale».

Art. 3.

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - Il Senato regionale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatore gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e risultano residenti da almeno cinque anni nella Regione dove sono candidati.

Il Senato regionale della Repubblica ha sede in Roma e si può riunire in sessioni speciali a Milano e a Napoli, secondo modalità previste dal proprio regolamento».

Art. 4.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - La Camera dei deputati e i senatori sono eletti per cinque anni. La durata della Camera dei deputati e il mandato elettorale dei senatori non possono essere prorogati se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 6.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla

fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati, sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 7.

1. All'articolo 70 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «collettivamente» è soppressa;

b) sono aggiunti i seguenti commi:

«Sono approvate dalle due Camere le leggi di cui agli articoli 60, 65, 69, 75, 78, 79, 80, e con prima lettura da parte del Senato, le leggi di cui all'articolo 116, al terzo comma dell'articolo 117, all'articolo 118, all'articolo 119, all'articolo 120 e all'articolo 122, che, in caso di ulteriore lettura, da parte del Senato, possono essere approvate definitivamente con voto a maggioranza dei suoi componenti.

Tutte le altre leggi sono esaminate ed approvate dalla Camera dei deputati. Le parti di leggi che rilevano nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni devono essere esaminate ed approvate anche dal Senato.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, individua le norme legislative da sottoporre all'esame e all'approvazione del Senato regionale della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, su richiesta di un terzo dei senatori, può disporre l'esame e l'approvazione da parte del Senato regionale della Repubblica. Il Senato su una legge approvata dalla Camera dei deputati, può, entro un mese dall'approvazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale».

Art. 8.

1. All'articolo 75 della Costituzione, primo comma, le parole: «o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «o uno o più Consigli regionali che rappresentino almeno un milione di elettori».

Art. 9.

1. All'articolo 81 della Costituzione, primo comma, le parole: «Le Camere approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati approva».

Art. 10.

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato regionale della Repubblica, nel caso di cui al primo comma, è integrato nella sua composizione da un numero di delegati per Regione pari al numero minimo di senatori spettanti a ciascuna di esse, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze».

Art. 11.

1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 12.

1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La Camera dei deputati

accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenere la fiducia. Il voto contrario della Camera su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni»;

b) i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

Art. 13.

1. All'articolo 121 della Costituzione, primo comma, le parole: «e il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «, il suo Presidente e il suo Vice Presidente».

Art. 14.

1. All'articolo 122 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) dopo le parole: «del Presidente» sono inserite le seguenti: «, del Vice Presidente»;

2) le parole: «, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli organi elettivi restano in carica per cinque anni»;

b) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Presidente e il Vice Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, sono eletti a suffragio universale e diretto».

Art. 15.

1. All'articolo 126 della Costituzione, terzo comma, le parole: «nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso com-

portano» sono sostituite dalla seguente:
«comporta».

Art. 16.

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta di diritto dal Presidente della Repubblica uscente e da quindici giudici, di cui cinque nominati dal Presidente della Repubblica, quattro dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e tre dal Senato integrato da un numero di delegati per Regione pari al numero minimo di senatori spettanti a ciascuna di esse, eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze»;

b) al terzo comma, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «sette».

Art. 17.

1. All'articolo 138 della Costituzione, secondo comma, le parole: «o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle seguenti: «o uno o più Consigli regionali che rappresentino almeno un milione di elettori».

Art. 18.

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, la durata dei Consigli regionali è prorogata del periodo necessario per far coincidere le date di elezione con quelle del Senato regionale della Repubblica.

